

# Sui "seggi fantasma" le norme sono chiarissime

**Leopoldo Elia ricorda che esiste un regolamento attuativo della legge elettorale adottato nel gennaio del '94 dal governo Ciampi che disciplina la materia ed è impensabile che l'Ufficio centrale della Cassazione possa disapplicarlo**

**I**l Presidente dei senatori del Ppi, Leopoldo Elia, ex Presidente della Corte Costituzionale, interviene sulla questione dei cosiddetti "seggi fantasma" ricorda che «il Governo Ciampi, su proposta degli allora Ministro dell'Interno Nicola Mancino e del Ministro per le Riforme, Leopoldo Elia, adottò nel gennaio 1994 un regolamento attuativo della nuova legge elettorale della Camera, approvata nell'agosto '93. Questo regolamento, espressamente previsto all'art. 9 di quella legge ed emanato tenuto conto del parere del Consiglio di Stato, contiene tra gli altri l'art. 11 che, come ha rilevato esattamente il sottosegretario Franceschini, disciplina l'ipotesi che non possa procedersi alla proclamazione dei candidati di una o più liste per l'insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, disponendo che in tal caso l'ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati».

Leopoldo Elia spiega: «Si tratta, del resto, di un adeguamento della normativa per la Camera, alla parallela disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 4 della legge elettorale per il Senato, promulgata anch'essa nell'agosto 1993. Questa normativa deriva dalla necessità di realizzare la pienezza degli eletti nelle due Camere, dato che la Costituzione stabilisce un numero fisso di senatori e deputati, anziché un numero mobile, come invece per il Bundestag). Questa regola è ritenuta così vincolante nella legislazione elettorale che la normativa per la coper-

tura dei seggi prescinde, anche per la marginalità dei casi, da una precisa corrispondenza tra scelte dei votanti e conseguimento dei seggi stessi. Perciò è inaccettabile il richiamo alla possibilità di una disapplicazione della norma regolamentare dell'art. 11 da parte dell'Ufficio centrale della Cassazione, perchè qui la disapplicazione investirebbe l'intero complesso normativo che vale per le due Camere e per il Senato è disposto con legge, il che basta a escludere la competenza dell'Ufficio alla ipotizzata disapplicazione. D'altra parte -aggiunge Elia- non aver presentato in sufficiente misura nei collegi uninominali candidati collegati con le liste di FI rappresenta una scelta di per se stessa e riduce il numero dei candidati utilizzabile nella proporzionale. Quanto al rilievo della coalizione tra FI e An è evidente che esso deve essere assolutamente escluso perchè la legge non distingue tra liste che partecipano alla ripartizione dei seggi residui e perchè le coalizioni non incidono sulla autonoma qualificazione delle liste per la proporzionale. Peraltro le coalizioni di formazioni politiche diverse possono mutare, come l'esperienza insegna, nel corso della legislatura. Da ultimo, sul piano dell'equità, va detto che chi aggira con le liste civetta le norme di legge sullo scorporo non può dolersi se in altre situazioni l'applicazione di altre regole danneggi chi ha ricercato e ottenuto vantaggi illeciti. Anzi, secondo un antico brocardo, a nessuno dovrebbe giovare il suo colpevole comportamento».